

INDIRIZZI E LINEE GUIDA RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE AREE SOTTESE
AI BACINI IDRICI CHE ALIMENTANO I SISTEMI DI PRELIEVO DELLE ACQUE
SUPERFICIALI E SOTTERRANEE NEL TERRITORIO MONTANO E DELLE AREE DI
SALVAGUARDIA

INDICE

1	INQUADRAMENTO GENERALE	2
3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO MONTANO	
3.1	PREMESSA	
3.2	OGGETTO DEGLI INTERVENTI	
4	CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO MONTANO	6
5	FINANZIAMENTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO MONTANO	
6	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	
7	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	

1 INQUADRAMENTO GENERALE

Le linee guida e gli indirizzi formulati nel presente documento determinano le modalità di riconoscimento nella tariffa del servizio idrico integrato dei costi di gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a) della L.R. n. 23 del 2011 e dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

L'obbligo di definizione, all'interno della tariffa del servizio idrico integrato, dei costi di gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia, è disposto allo scopo di individuare risorse per favorire la riproducibilità della risorsa idrica nel tempo e di migliorarne il livello di qualità. Le presenti linee guida hanno pertanto l'obiettivo di individuare le tipologie di attività e le modalità di inserimento in tariffa dei relativi oneri, di definire le attività di controllo e revisione, i criteri relativi ai limiti annui di spesa e gli obblighi in materia di fornitura delle informazioni.

Le linee guida e gli indirizzi nel presente documento sono adottate ai sensi dell'art. 8 sexies, comma 1, lett. a) della L.R. n. 25 del 1999.

Le disposizioni dell'art. 25 ter della L.R. n.25 del 1999, che prevedono Accordi di programma tra le Agenzie d'ambito e le Province per il trasferimento di fondi per la copertura degli oneri per la tutela delle risorse montane, in seguito alla trasformazione degli ambiti territoriali ottimali provinciali di cui alla L.R. n.25 del 1999 in un unico ambito territoriale ottimale ai sensi della L.R. n. 23 del 2011, non trovano più applicazione in quanto incompatibili con la nuova normativa. Le presenti linee guida abrogano, quindi, le precedenti approvate con D.G.R. n. 1656 del 2006. Tale abrogazione e la conseguente ridefinizione delle linee guida si è resa necessaria al fine di:

- implementare le disposizioni introdotte dalla L.R. n. 23 del 2011 che ha istituito, a far data dall'1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito ATERSIR), subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. n. 10 del 2008, e che ha istituito un unico ambito territoriale ottimale costituito dall'intero territorio regionale;
- perseguire l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) della L.R. n. 23 del 2011 ovvero il mantenimento e la riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee, attraverso l'introduzione dell'obbligo di specificare all'interno del Piano d'ambito del servizio idrico integrato gli interventi riguardanti le aree di salvaguardia, di predisporre uno specifico piano pluriennale di interventi ed attività di manutenzione ordinaria per la tutela e protezione delle predette aree del territorio montano e di individuarne e definirne i relativi costi di

gestione all'interno della componente costi operativi della tariffa del servizio idrico integrato;

- implementare le disposizioni della L.R. n. 10 del 2008 che ha proceduto al riordino territoriale delle Comunità montane, ha adottato misure di riordino ed incentivazione delle forme associative tra cui le Comunità montane ed ha apportato modifiche alla L.R. n. 2 del 2004 (Legge per la Montagna) con particolare riferimento agli interventi per la valorizzazione dei territori montani;
- definire l'incidenza percentuale massima annua dei costi di gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano sull'ammontare complessivo dei costi operativi di progetto ammissibili in tariffa, fatti salvi gli eventuali ulteriori limiti per tali oneri stabiliti dal metodo tariffario in vigore al momento della loro determinazione.

La scelta di determinare l'importo massimo annuo a carico tariffa da destinare alla gestione delle predette aree presenti nel territorio montano, applicando un tetto percentuale all'ammontare complessivo dei costi operativi di progetto, è dettata dalla necessità di operare in un'ottica di massima trasparenza. Infatti, poiché tali costi di gestione sono finalizzati alla copertura di interventi di manutenzione ordinaria rilevanti per la riproducibilità della risorsa idrica nel tempo e per il miglioramento delle sue caratteristiche qualitative a favore dell'intero territorio del bacino tariffario, essi devono risultare direttamente correlabili alla componente di costo della tariffa del servizio idrico integrato, la cui entità ed andamento nel tempo sono prioritariamente ascrivibili ai quantitativi d'acqua erogati ed alla qualità della risorsa idrica assicurata all'utenza.

A seguito delle novità introdotte dalla L.R. n. 10 del 2008, le presenti linee guida e indirizzi si applicano agli Enti locali soggetti alle disposizioni della L.R. 2 del 2004 "Legge per la montagna" ovvero:

- alle Comunità montane;
- ai Comuni nati dalla trasformazione di una Comunità montana, realizzata mediante la fusione dei Comuni compresi (art. 1, comma 4 della L.R. n. 2 del 2004);
- alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane (art. 1, comma 5-bis della L.R. n. 2 del 2004);
- al Nuovo Circondario imolese, di cui all'art. 23 della L.R. n. 6 del 2004 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana (art. 1, comma 5-bis della L.R. n. 2 del 2004).

2 INTERVENTI DI GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Gli interventi relativi alla gestione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano devono essere chiaramente individuati all'interno del Piano

d'ambito del servizio idrico integrato di cui all'art. 13 della L.R. n. 23 del 2011. I relativi costi, attribuendoli alla tipologia corrispondente (ad esempio costi di tipo corrente piuttosto che costi in conto capitale), sono interamente riconosciuti all'interno della tariffa del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e devono essere dettagliatamente rendicontati.

In particolare, per ciascun intervento devono essere fornite almeno le seguenti informazioni:

- denominazione;
- descrizione;
- costo complessivo dell'intervento e relative fonti di finanziamento, con evidenza dell'importo previsto a carico della tariffa del servizio idrico integrato;
- avanzamento della relativa spesa;
- cronoprogramma dell'avanzamento fisico.

3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO MONTANO

3.1 PREMESSA

Gli interventi relativi alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano devono essere evidenziati in uno specifico piano degli interventi del territorio montano.

Nella presente sezione si vuole definire le tipologie di interventi ritenute rilevanti al fine di favorire la riproducibilità della risorsa idrica nel tempo ed il conseguimento di un più elevato livello di qualità nel territorio montano. In particolare, tali interventi devono essere esclusivamente finalizzati alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli interventi caratterizzati dalla continuità e periodicità dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali sia di origine antropica. Essi devono essere individuati per ciascuna gestione del servizio idrico integrato all'interno di uno specifico piano di interventi per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano, avendo a riferimento la programmazione pluriennale delle opere e degli interventi nel territorio montano prevista dalle norme vigenti e/o i rispettivi strumenti attuativi (ad esempio programmi annuali operativi, atti delle amministrazioni coinvolte nella definizione della programmazione pluriennale, ecc.).

In particolare, all'interno di tale programmazione oltre agli interventi ex novo sono ricompresi anche gli interventi di manutenzione (selvicolturali) ai boschi, necessari per garantire ed ottimizzare lo svolgimento delle funzioni di miglioramento dell'assetto idrogeologico, ambientale, ecologico e sociale proprio dei boschi o derivante dai medesimi. Analogamente le opere di sistemazione idraulico-forestale e di ingegneria naturalistica necessitano di una costante opera di manutenzione per mantenere o ripristinarne la funzionalità.

3.2 OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Il bosco svolge un ruolo fondamentale nel ciclo idrologico e la sua attenta gestione può contribuire a meglio gestire e utilizzare le risorse idriche regionali, oltre a smorzare gli effetti di fenomeni estremi. Il bosco costituisce, inoltre, un importante elemento di prevenzione nei confronti dei tre principali problemi di assetto idrogeologico presenti in regione: i movimenti di massa superficiali (vari tipi di fenomeni franosi), l'erosione idrica superficiale ed il rischio di esondazioni-alluvioni.

In particolare, sono necessarie quelle attività di manutenzione ordinaria e di gestione integrata delle formazioni forestali ripariali, degli impianti artificiali, dei boschi di neoformazione e delle opere di regimazione idraulico-forestali accessorie, per le quali non sussiste redditività economica e che sono caratterizzati da diffusione capillare sul territorio, esecuzione ciclica e legata anche ai fenomeni meteorologici e stagionali, necessità di operatori qualificati dotati di buona conoscenza del territorio e delle sue dinamiche.

Di seguito si evidenziano le principali tipologie di boschi e di sistemazione idraulica per le quali risultano estremamente importati le attività costanti di manutenzione.

a) **Interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi, di struttura e composizione varia, situati negli impluvi e adiacenti il reticolo idraulico minore.** Tali aree forestali, formate anche da boschi di modesta entità, sono tuttavia di rilevante importanza per la loro collocazione lungo le aste fluviali dove costituiscono un valido strumento di filtraggio delle acque e di alimentazione delle falde idriche:

- interventi per la conservazione ed il miglioramento di formazioni forestali ripariali: contenimento specie alloctone, diradamenti interventi fitosanitari, contenimento infestanti.

b) **Interventi di indirizzo e manutenzione degli arbusteti e boschi di neoformazione** che sono di rilevante importanza per la loro ubicazione al fine di creare suoli ben strutturati nei territori montani, segnatamente nei versanti ove, ampliando le capacità degli acquiferi, permettono l'implementazione delle falde sorgentifere; nella maggioranza dei casi tali neoformazioni vegetali derivano da recenti abbandoni delle superfici agricole e quindi si trovano in fase di transizione verso strutture più complesse ed evolute che, in assenza di fattori ambientali limitanti, conducono al bosco. Queste formazioni necessitano di interventi di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con finalità di accesso ai coltivi (ex strade poderali e/o piste) e di prevenzione dell'erosione dei versanti e della rete idraulica (gradoni, muri a secco, briglie, canalizzazioni, ecc.):

1. interventi di contenimento delle specie forestali alloctone;
2. interventi di manutenzione delle opere di regimazione idraulica (canalizzazioni, briglie, fossi, tombini, drenaggi, ecc.);

3. interventi di manutenzione delle opere di sostegno e consolidamento dei versanti (muretti a secco, gradoni, grate, palificate, graticciate, inerbimenti, ecc.).
- c) **Interventi di manutenzione di boschi di conifere;** realizzati prevalentemente tramite specifici rimboschimenti antropici negli ultimi 50-60 anni con obiettivi diversi, fra cui quello produttivo, sono rimasti nella stragrande maggioranza a carico dell'ente pubblico anche per la mancanza di sbocchi economici, privi della minima manutenzione selvicolturale e senza gli interventi minimi di accompagnamento alla trasformazioni in boschi di latifoglie o misti, rischiano di "collassare" improvvisamente facendo venire meno anche le funzioni regolatrici dei flussi idraulici tipici dei boschi ben strutturati:
1. diradamenti;
 2. interventi fitosanitari di prevenzione;
 3. intervento di contenimento infestanti.
- d) **Interventi di manutenzione di boschi cedui invecchiati e di fustate transitorie** che sono potenzialmente interessanti in quanto suscettibili di interventi di conversione all'alto fusto con evidenti vantaggi per le funzioni di infiltrazione e di trattenimento delle acque aumentando i tempi di corrivazione; inoltre occorre rilevare che la evapo-traspirazione dalla (e della) copertura vegetale, non deve essere considerata una costante, essendo al contrario influenzata oltre che dal clima anche dall'età, dalla struttura e dalla densità del bosco. Interventi di diradamento o un allungamento dei turni forestali, con il conseguente aumento dell'età media dei boschi, possono quindi portare ad una riduzione nell'uso dell'acqua da parte del bosco e ad un parallelo aumento della quantità di acqua disponibile per gli ecosistemi acquatici e ripari nonché per usi antropici (domestici, agricoli, industriali, ecc.):
1. diradamenti.
- e) **Interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione idraulico-forestale e ingegneria naturalistica da realizzarsi in tutte le aree forestali e terreni saldi,** come definiti in allegato alle vigenti Prescrizioni di massima e polizia forestale (deliberazione del Consiglio Regionale n. 2354 del 01/03/1995), finalizzati a migliorare la stabilità dei versanti e il consolidamento delle pendici (briglie, muretti, tombini, gabbionate, palificate, grate e graticciate, inerbimenti, drenaggi, fossi e canalizzazioni), nonché il deflusso idrico.

4 CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO MONTANO

Nella presente sezione si individuano gli elementi principali che deve contenere il piano degli interventi di cui al paragrafo 3.1. In particolare, per ciascun insieme omogeneo di interventi di cui al paragrafo 3.2 devono essere fornite almeno le seguenti informazioni:

- denominazione;
- tipologia (ad esempio a1, b1, c3, d1, e);

- descrizione;
- riferimento dell'atto/programma annuale e/o pluriennale della Comunità montana e/o degli Enti locali soggetti alle disposizioni della L.R. n. 2 del 2004;
- soggetto attuatore;
- costo complessivo e relative fonti di finanziamento, con evidenza dell'importo previsto a carico della tariffa del servizio idrico integrato;
- avanzamento della relativa spesa;
- cronoprogramma dell'avanzamento fisico;
- relativo piano economico-finanziario.

Il piano economico-finanziario deve essere dettagliato per il periodo di applicazione coincidente con il corrente periodo di regolazione tariffaria, mentre può essere definito in termini di massima per i periodi successivi.

Tale piano può essere aggiornato in occasione di eventuali revisioni tariffarie straordinarie, mentre deve essere sempre oggetto di aggiornamento in occasione delle revisioni tariffarie periodiche.

Il piano degli interventi, invece, deve essere dettagliato per i primi anni di applicazione e definito anche solo in termini di massima per gli anni successivi.

5 FINANZIAMENTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO MONTANO

Al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) della L.R. n. 23 del 2011, con particolare riferimento alle aree presenti nel territorio montano, i costi di gestione connessi all'attuazione del piano degli interventi di cui al paragrafo precedente devono essere evidenziati con una apposita voce nel piano economico-finanziario della singola gestione contenuto nel Piano d'ambito approvato dall'ATERSIR.

L'incidenza percentuale annua di tali oneri sul totale dei costi operativi non deve essere superiore all'1,5% all'anno e non può in nessun caso superare gli eventuali limiti previsti dal metodo tariffario in vigore al momento dell'approvazione degli stessi oneri.

Orientativamente le risorse economiche di cui al paragrafo 4 necessarie per la realizzazione del piano degli interventi dovrebbero essere ripartite secondo le seguenti percentuali correlate alle tipologie:

- il 30% dell'importo totale per l'attuazione degli interventi previsti alla tipologia a);
- il 50% dell'importo totale per l'attuazione degli interventi previsti alle tipologie b), c) e d);
- il 20% dell'importo totale per l'attuazione degli interventi previsti alla tipologia e).

In sede di revisione tariffaria le eventuali economie derivanti dalla realizzazione degli interventi devono essere ridestinate al finanziamento di quelli previsti nel periodo di regolazione successivo portandoli in detrazione dai relativi costi pianificati.

I proventi da tariffa destinati alla realizzazione del piano degli interventi di cui al paragrafo 3.1 devono essere versati direttamente dai gestori del servizio idrico integrato, previa modificazione della convenzione per la gestione del servizio, alle Comunità montane o ai soggetti individuati al paragrafo 1.

L'ATERSIR effettuerà il coordinamento ed il controllo delle fasi di erogazione di tali proventi e l'attività di monitoraggio descritta al paragrafo successivo.

6 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

L'ATERSIR deve svolgere una specifica attività di monitoraggio dell'attuazione delle attività previste dai piani degli interventi di cui ai paragrafi 2 e 3.1. A tal fine i gestori del servizio idrico integrato, le Comunità montane o i soggetti individuati al paragrafo 1, devono rendicontare all'ATERSIR con cadenza annuale per ciascun intervento per la gestione delle aree di salvaguardia di cui al paragrafo 2 e per ciascun insieme omogeneo di interventi di cui al paragrafo 3.2, almeno le seguenti informazioni:

- costo consuntivo a carico tariffa;
- avanzamento della relativa spesa effettivamente sostenuta;
- stato dell'avanzamento fisico;
- eventuali diminuzioni dei costi di realizzazione;
- eventuali elementi di criticità riscontrati.

7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli Accordi di programma di cui alla D.G.R. n. 1656 del 2006, sottoscritti dalle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. n.10 del 2008 e dalle Province in essere alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, possono rimanere validi fino alla data di scadenza dei medesimi, adeguandoli eventualmente, ove non diversamente disposto dagli stessi Accordi, alle previsioni dei paragrafi 4 (contenuti del piano degli interventi) e 6 (attività di monitoraggio) delle presenti linee guida.

In tali casi l'ATERSIR è comunque tenuta a mettere in rilievo nel piano economico-finanziario della singola gestione gli oneri connessi all'attuazione degli Accordi di programma e ad ottemperare alle disposizioni di cui al paragrafo 2.

Le eventuali variazioni e aggiornamenti agli Accordi di programma in essere dovranno essere trasmesse all'ATERSIR ed alla Struttura di regolazione economica, valutazione e monitoraggio dei servizi pubblici ambientali di cui all'art. 12 della L.R. n. 23 del 2011.